

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica dell'art. 67 cpv. 3 e aggiunta cpv. 4 bis della Legge sull'organizzazione giudiziaria (Istituzione di un pool di magistrati specializzati per i reati contro l'integrità sessuale)

Presentata da: Fiorenzo Dadò

Cofirmatari: Berardi - Capoferri - Corti - Cotti - Demir - Ghisla - Isabella

Data: 20 aprile 2026

Numero: IE865

Testo:

Premessa:

Negli scorsi decenni, la sensibilità della società e del legislatore verso i reati contro l'integrità sessuale è notevolmente aumentata. Il 16 giugno 2023 è stata approvata la legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, entrata in vigore il 1° luglio 2024 (RU 2024 27), che ha ulteriormente chiarito e ridefinito le fattispecie penali e inasprito le sanzioni in tale ambito. L'evoluzione negli anni del quadro normativo ha determinato una maggiore complessità della disciplina applicabile, imponendo, nell'istruzione delle inchieste, il ricorso a competenze specifiche e altamente qualificate.

I reati sessuali presentano peculiari complessità sul piano investigativo: in tali procedimenti si è abitualmente confrontati con l'assenza di prove dirette ed il conseguente giudizio può quindi basarsi unicamente su prove indirette, cioè indizi - talvolta limitati alle sole dichiarazioni di vittima e imputato - che devono pertanto essere raccolti in maniera metodologicamente rigorosa così da consentire deduzioni precise e rigorose. Ciò richiede ai Magistrati un elevato livello di specializzazione nella raccolta e valutazione degli indizi e nell'applicazione della disciplina normativa.

Accanto alla complessità tecnica, le indagini in materia di reati sessuali richiedono una particolare sensibilità nei confronti delle vittime, nonché dimestichezza e sicurezza nell'affrontare tematiche di natura sessuale, competenze che possono essere acquisite unicamente attraverso una formazione mirata e una pratica specifica. In tale ottica, anche la Polizia cantonale, all'interno del reparto giudiziario, ha istituito una sezione specializzata nel trattamento di questi reati, che, per loro natura, richiedono un approccio specialistico e non possono essere adeguatamente affrontati da agenti generalisti.

Il Ministero Pubblico è attualmente organizzato in due sezioni principali (art. 67 cpv. 3 LOG): una sezione competente per i reati comuni di polizia e una sezione specialistica per i reati economici e finanziari, anch'essi caratterizzati da elevata complessità tecnica. Appare giustificata l'introduzione di un modello analogo anche per i reati sessuali, affidandone il trattamento a magistrati appositamente selezionati e stabilmente dedicati. Grazie all'esperienza pratica maturata nello specifico ambito e a una formazione mirata ciò permetterebbe di assicurare continuità operativa, competenza specialistica, coerenza ed uniformità nell'applicazione del diritto.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

La nuova Sezione non vuole creare ulteriori oneri, pertanto non occorre che sia diretta da un Sostituto Procuratore generale, è sufficiente la designazione da parte del PG di un Procuratore pubblico capo secondo le attuali normative della LOG. Deve essere comunque data la possibilità per un procuratore pubblico di far parte di più Sezioni, anche per permettere ai singoli magistrati di mantenere un certo spettro di orizzonte abbastanza ampio.

Proposta:

Si propone di introdurre una modifica legislativa volta alla creazione di un pool di magistrati specializzati nel trattamento di reati sessuali, con i seguenti obiettivi:

1. Consentire la concentrazione delle competenze in un gruppo di Magistrati appositamente formati e sensibilizzati, in grado di gestire in modo efficace indagini su questa tematica, spesso fondate su elementi indiziari.
2. Garantire un approccio costantemente improntato a sensibilità e professionalità nell'interazione con le vittime di reato, offrendo un approccio rispettoso e competente.
3. Promuovere la specializzazione attraverso la formazione continua, lo scambio di esperienze e l'approfondimento sistematico delle problematiche specifiche connesse ai reati sessuali.
4. Allineare l'organizzazione del Ministero Pubblico a quella della Polizia Cantonale, che già dispone di una sezione specialistica che tratta i reati sessuali, favorendo e ottimizzando la cooperazione interistituzionale.

Alla luce di queste considerazioni, si propone la seguente modifica legislativa:

Competenze e organizzazione

Art. 67 ¹Il Ministero pubblico è l'autorità di perseguimento penale conformemente alle disposizioni del CPP.

²Il procuratore pubblico emette l'ordine di arresto in conformità all'articolo 53 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; è riservata la competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi.

³Il Ministero pubblico è suddiviso in **due tre** sezioni specializzate per materia, competenti per:

a) i reati comuni, i reati previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale e le contravvenzioni;

b) i reati economici e finanziari e l'assistenza giudiziaria internazionale.

c) (nuovo) i reati contro l'integrità sessuale, per i quali è istituito un pool di magistrati stabilmente specializzati, opportunamente formati e sensibilizzati, al fine di garantire indagini qualificate e un approccio rispettoso e competente nei confronti delle vittime.

⁴Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici, sentito il procuratore generale sostituto o il procuratore pubblico capo interessato; egli può, per i bisogni dell'ufficio e per esigenze di perseguimento penale, dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio, istituire sottosezioni e modificare l'attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni.

^{4bis} (nuovo) Un procuratore pubblico può essere assegnato a più sezioni.

⁵I procuratori generali sostituti, conformemente alle istruzioni del procuratore generale, dirigono le sezioni cui sono attribuiti, si occupano della loro organizzazione, garantiscono la collaborazione tra i magistrati e assegnano i procedimenti.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

⁶Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza; in caso di gravi inadempienze o ritardi il procuratore generale, d'intesa con il procuratore generale sostituto interessato, può assegnare la competenza ad altri procuratori pubblici.